



Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ALLE
ASSOCIAZIONI O ENTI VARI NON AVENTI FINI DI LUCRO**

Art.1

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di valorizzare lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative della popolazione, al fine di programmare l'uso dei propri beni immobili, definisce, sulla base delle segnalazioni degli uffici ai quali è attribuita la gestione del patrimonio e del demanio comunale, la disponibilità dei locali e/o terreni da affidare ad associazioni, operanti sul territorio comunale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale sportivo e ricreativo e nei cui atti costitutivi, statuti o accordi degli aderenti siano previsti:

- l'assenza dei fini di lucro
- la democraticità della struttura
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
- gli obblighi e i diritti degli aderenti
- l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi pubblici e privati, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Art. 2

oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo e della gestione degli immobili di proprietà del Comune da parte delle associazioni o degli Enti.

I locali sono concessi alle associazioni come "sede sociale" per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni.

Possono, altresì, essere concessi temporaneamente locali comunali per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario purchè rivestano carattere di notevole interesse per la città.

Possono essere anche individuati "spazi comuni" dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, utilizzino locali comuni per l'espletamento delle loro attività;

Le associazioni o gli Enti che ottengono in concessione beni immobili comunali non godranno di norma di contributi comunali in quanto la concessione stessa dello spazio dovrà essere considerata come elargizione di contributo e, comunque, potranno essere concessi contributi economici solo per iniziative di particolare rilevanza e dovranno essere rendicontate.

Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salva l'ipotesi in cui soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili.

Art. 3

requisiti soggettivi

Potranno essere ammessi alle concessioni in uso degli immobili le seguenti categorie di enti:

1. le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito registro previsto dall'art.40 dello Statuto Comunale;
2. le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art.12 c.c., senza fini di lucro.
3. altri enti e/o organismi compresi quelli di culto, non compresi negli elenchi precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità, alla condizione che non ricevano retribuzione per il lavoro svolto da parte di altri Enti Pubblici.
4. Le associazioni od enti che usufruiscono dei locali non possono pretendere, per i servizi resi al Comune, un corrispettivo.

Art. 4

settori di attività

Possono usufruire dell'assegnazione dei locali le associazioni o Enti che operano nei seguenti settori di attività e di impegno:

1. tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale, e tutela dei portatori di handicap;
2. assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto che di appoggio alle famiglie, sia nell'ambito assistenziale in senso stretto sia socio – culturale;
3. assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione (es. malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.);
4. attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela nell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e dirette ad eliminare il disagio e/o a prevenire situazioni di disagio;
5. attività finalizzate a tutelare e valorizzare l'ambiente, il paesaggio, specifiche realtà locali ed il patrimonio storico ed artistico;
6. attività finalizzate alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
7. attività di sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari;
8. attività finalizzate alla promozione ed alla produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche e promozione delle attività sociali educative, formative, sanitarie e protezione civile.

Art. 5

Iscrizione all'albo comunale delle forme associative

Le Associazioni o Enti con sede ed operanti a marsala che rientrano nei settori di attività e di impegno di cui all'art. 3, per avere diritto a partecipare ai bandi comunali per la concessione di locali di proprietà dell'Amministrazione devono essere iscritti all'Albo Comunale come previsto dall'art. 40 dello statuto Comunale.

Art. 6

Criteri di valutazione

Per l'assegnazione degli immobili comunali, di cui al presente Regolamento, si valuteranno i seguenti elementi:

- a) Servizi che verranno resi all'A.C. Con particolare riferimento a quelli di pubblica utilità;
- b) numero e qualità delle attività svolte e di quelle programmate;
- c) numero degli aderenti;

Art. 7

Individuazione dei beni

La Giunta individua, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1, sulla base dell'elenco delle disponibilità redatto dal settore competente, e comunque con l'esclusione dei beni adibiti ad attività istituzionali del Comune

Per ciascun immobile sono riportati: l'ubicazione e una descrizione sintetica.

L'Amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

- a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

Presso il settore Patrimonio è tenuto un apposito registro dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via disponibili, nonché in base alle assegnazioni eseguite dalla Giunta.

Art. 7 bis

In deroga al suindicato art.7, l'Amministrazione comunale può individuare beni immobili di proprietà comunale suscettibili di essere utilizzati per promozioni di attività sociali svolte da società che pur avendo scopo di lucro contribuiscono ad adempiere finalità sociali.

In questo caso, fermi restando gli adempimenti previsti per le associazioni non aventi fini di lucro, il Comune determinerà un canone di concessione decurtato di una somma compatibile e rapportata all'attività sociale svolta dall'associazione medesima.

Art. 8

Avviso Pubblico

Il dirigente preposto al Patrimonio, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, predisponde e pubblica il relativo Avviso Pubblico entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di Giunta Comunale.

L'Avviso deve essere pubblicizzato attraverso tutti i mezzi a disposizione del Comune (Sito Internet, URP, Albo Pretorio, Manifesti ecc.)

Tutte le Convenzioni scadute o in scadenza alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico nell'anno in corso, sono prorogate fino alla data di tale pubblicazione.

Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, fino a tre immobili fra quelli disponibili.

Ai fini di ottimizzare le disponibilità è consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.

Art. 9

Presentazione della domanda

Le associazioni o Enti interessate ed in possesso dei requisiti indicati possono presentare domanda di assegnazione, redatta in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, indirizzate al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa. La domanda deve contenere:

1. dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
2. statuto ed atto costitutivo;
3. numero dei soci;
4. relazione illustrativa dell'attività svolta almeno nel triennio passato;
5. relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;
6. dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
7. dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti da comuni, province, regioni o comunque enti ad essi riconducibili;

Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate da presentare la documentazione di cui al punto 4.

Art.10

Istruttoria ed assegnazione

La fase istruttoria è curata da una Commissione tecnica di valutazione, composta dal Dirigente del Patrimonio, in qualità di Presidente, e dai Dirigenti dei settori interessati: attività culturali, ricreative e servizi sociali.

La fase istruttoria consisterà nelle seguenti attività:

- catalogazione delle istanze in base al settore di attività delle associazioni

- esame progetti per la verifica dei requisiti richiesti
- predisposizione dei profili di merito per i diversi settori coinvolti;
La fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti **sull'Avviso pubblico** per la presentazione delle domande.
L'assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale l'elenco viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e posto a disposizione dei richiedenti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione tramite gli strumenti di informazione dell'Amministrazione. (Sito comunale-URP-manifesti ecc.).

Art. 11 Modalità

I locali dell'Amministrazione Comunale vengono concessi alle associazioni con contratto di comodato gratuito della durata di due anni.
La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Settore Patrimonio, è subordinato alla stipula del contratto di comodato, che sarà registrato a spese e cura dell'assegnatario.
E' fatto divieto all'associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi a qualunque titolo. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti tale evenienza l'associazione decadrà immediatamente dal godimento.

Art. 12

Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare

Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere forme associative, possono essere concessi a singole associazioni o enti, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili. Qualora l'Ente concordi con il concessionario l'esecuzione di opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione può avere una durata superiore a quella normalmente prevista, comunque, non eccedente i 19 (diciannove) anni. In tale ultimo caso, nel relativo atto di concessione deve essere previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate. L'atto di concessione può prevedere, altresì, che in caso di revoca o risoluzione anticipata del contratto, venga corrisposto un indennizzo rapportato all'entità delle opere e alla minor durata della concessione. Tutte per le addizioni o migliorie apportate all'immobile concesso verranno acquisite alla proprietà dell'ente, senza il diritto al rimborso o indennizzo di sorta.

Art. 13

Vincoli ed oneri

La concessione deve prevedere l'assunzione, da parte del concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria, delle utenze e di tutti gli obblighi gravanti sull'immobile ed inerenti la gestione ordinaria dello stesso, nonché la custodia e la guardiania.

Il concessionario dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i danni causati in occasione della conduzione dell'immobile.

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

L'Amministrazione Comunale tramite la Commissione tecnica verifica periodicamente lo stato delle assegnazioni, a tal fine il Dirigente responsabile del Patrimonio nomina per ogni concessione un Responsabile del Procedimento il quale verifica che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione, accerti lo stato di manutenzione dell'immobile e rediga apposito verbale da trasmettere alla Commissione.

Le associazioni concessionarie sono tenute ad inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:

- a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- b) relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- c) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

Entro il mese di maggio di ogni anno la Commissione si riunisce per valutare i documenti di cui al comma precedente.

Art. 14

Risarcimento danni e polizza assicurativa

Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi ed agli impianti e a tal fine deve essere redatta apposita polizza assicurativa. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

Art. 15

Revoca e Recesso

La revoca della concessione è disposta dalla Giunta Comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a) venga sciolta;
- b) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- c) in caso di cessione di locali, anche in parte, a terzi;
- d) nel caso in cui i locali vengano usati per diversi da quelli propri dell'associazione;
- e) non presenti la documentazione di cui all'art.12;
- f) qualora i locali siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi.
- g) si sia resa morosa di spese di manutenzione ordinaria di cui il Comune sia stato chiamato a rifondere.

Può anche revocarsi allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali.

L'Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

In caso di alienazione dell'immobile l'ente beneficiario s'impegna a rilasciare l'immobile nel più breve tempo possibile

Art. 16

Esecutività

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio

Art. 17

Norme transitorie e finali

Le assegnazioni in essere, con l'approvazione del presente regolamento devono intendersi revocate ope legis. Le nuove assegnazioni saranno subordinate alla predisposizione di apposito bando pubblico contenente i requisiti così come previsti dal presente regolamento.

L'amministrazione Comunale conseguentemente dovrà rendere liberi gli immobili entro il 15/02/2011